



**PDF**  
Complete

Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Comune di San Vitaliano  
Provincia di Napoli

*Palmula pristinum nomen meum*

**Ufficio Tecnico Comunale**

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 15 DEL 25/02/2006**

**OGGETTO: REVOCA DELIBERA DI C.C. N. 36/98 ED APPROVAZIONE DEL NUOVO  
STATUTO DELLA POLISPORTIVA COMUNALE ED ADEGUAMENTO DELLA  
DENOMINAZIONE SOCIALE COSI'COME PER LEGGE.**

## STATUTO

### ITOLO 1 6 FINALITÀ

**Art. 1** Il comune di San Vitaliano provincia di Napoli in virtù del principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale previsto dall'articolo 118 della Costituzione, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art 113 bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ed in conformità con quanto disposto dallo statuto comunale con le modalità previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, costituisce la

**POLISPORTIVA DILETTANTISTICA COMUNALE SAN VITALIANO**, ente autonomo, senza personalità giuridica, con sede sociale in San Vitaliano presso la casa comunale in Piazza L. Da Vinci.

Essa è una libera polisportiva a tempo indeterminato, senza fine di lucro né diretto né indiretto, apolitica, che ha per scopo la diffusione dello sport ed in particolare dei suoi momenti aggregativi, intesa come attività motoria ludica dilettantistica.

La polisportiva ha inoltre per oggetto l'organizzazione in generale delle attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica e formativa.

La polisportiva riveste la forma di Ente non commerciale di tipo associativo con specificità in attività socio-sportivo-culturale-formativa-ricreativa, e si ispira al principio della democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio.

La polisportiva promuove iniziative di carattere sociale volte alla solidarietà umana, e potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo. Organizza attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive.

Contribuisce allo sviluppo culturale, sportivo e civile dei cittadini, e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

La polisportiva ha per finalità principe lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa, formativa, e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline e dello sport in generale, visto anche come momento di migliore qualità della vita.

La polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi, alle norme e alle direttive del CIO (Comitato internazionale olimpico), del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale, delle discipline sportive associate, dell'Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui la polisportiva stessa delibererà di aderire. Inoltre si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della Federazione sportiva e(o) dell'ente di promozione sportiva di appartenenza, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione degli enti affiliati.

La polisportiva svolge la sua attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato, delle Regioni, delle disposizioni del Comune in virtù del principio di sussidiarietà, delle disposizioni emanate dal CONI nonché dallo statuto, di tutti i regolamenti emanati dall'organismo federale cui è affiliato.

La polisportiva si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

La polisportiva, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, per il conseguimento dei propri scopi assume i seguenti compiti:

- a) propone e garantisce servizi culturali, sportivi, ricreativi, formativi, didattici, anche attraverso specifiche gestioni e convenzioni con terzi operatori, favorendo l'estensione delle attività culturali, sportive, ricreative, anche attraverso la possibilità di utilizzare gli impianti sociali a favore dei soci e dei cittadini con le medesime finalità;

- ative, sportive, formative, didattiche, ricorrendo dove le esigenze di sezioni o dipartimenti per le diverse discipline che si intendano portare avanti;
- ive promozionali volte allo svolgimento di gare, campionati incontri di natura sportiva- ricreativa e culturali;
- d) promuove iniziative sportive, ricreative e culturali con autonomie locali, istituzioni pubbliche statali e decentrate, istituzioni scolastiche educative, università, centri di formazione anche privati;
  - e) gestisce punti di ritrovo, ristoro, bar e attività similari ai propri soci collegati a propri impianti o gli impianti a destinazione sportiva facenti parte del patrimonio immobiliare indisponibile del Comune di San Vitaliano e spazi pubblicitari, all'interno degli impianti sportivi e direttamente collegabili all'attività istituzionale ed agli impianti stessi;
  - f) promuove iniziative di ludoteca, corsi di formazione professionale, iniziative culturali, iniziative volte a favore dei giovani e della famiglia, contribuisce allo sviluppo culturale, civile, sportivo dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani ed individuali e collettivi;
  - g) funzioni volontarie di consulenza, di gestione, di collaborazione, con Enti pubblici e Enti locali, con Istituzioni e privati, nel campo della formazione didattica scolastica, nel campo di iniziative giochi sportivi della gioventù e studenteschi, avanzando proposte agli Enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica delle Autonomie locali, con sindacati, consigli di fabbrica, consigli scolastici, per una adeguata programmazione culturale e sportiva sul territorio in rispetto dei principi partecipativi el D. lgs. 267/00;
  - h) servizi ed iniziative di assistenza sociale per lo sport, assistenza e aiuto a soggetti diversamente abili per lo sport;
  - i) promuove lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse;
  - j) osservatorio sulle esigenze e necessità delle famiglie, anziani, giovani nel mondo dello sport;
  - k) organizza iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative, turistiche, sociali, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci, contribuendo anche allo sviluppo e alla crescita civile e culturale dei soci e dei cittadini di San Vitaliano;
  - l) la polisportiva propone ed esercita tutte le discipline sportive riconosciute dal Coni e dagli Enti di promozione sportiva;
  - m) applica il codice europeo di etica sportiva approvato dai ministri europei responsabili per lo sport nella settima conferenza europea del 15 maggio 1992;
  - n) la polisportiva per il perseguimento dei suoi scopi sociali potrà promuovere seminari, ricerche, attività editoriali con pubblicazione di riviste, bollettini, atti ciclostilati, volantini informativi, giornali, libri;
  - o) esercitare in via marginale attività di natura commerciale per autofinanziamento;
  - p) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi.

La polisportiva può affiliarsi alle Federazioni sportive o Enti di promozione, dei quali esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi Federali.

L'emblema è rappresentato da due cerchi con al centro la rosa dei venti e alle punte 4 simboli di attività sportive.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della polisportiva, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

La polisportiva è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati, dall'obbligatorietà del rendiconto economico finanziario. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci, e comunque in rispetto alle vigenti leggi, e non assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture, qualificare e specializzare le sue attività, rendere più funzionale la gestione istituzionale.

ta come pure il numero dei soci è illimitato.  
e gratuitamente della Polisportiva per il raggiungimento dei  
nti sportivi e le attrezzature di proprietà in deroga al  
nune è titolare della spesa inerente la manutenzione ordinaria e  
Propone con apposita relazione di accompagnamento  
l'ammissione alle attività della Polisportiva dei cittadini che versano in condizioni di disagio  
economico, portatori di handicap, i cui costi sono a carico del bilancio della Polisportiva.

## TITOLO 2 - I SOCI

**Art. 2 ó** La Polisportiva è composta dalla seguente tipologia di soci:

- a) Fondatori
- b) Ordinari
- c) Sostenitori
- d) Atleti

### SOCI FONDATORI

Il socio fondatore è il Comune di San Vitaliano

### SOCI ORDINARI

I soci ordinari sono coloro di età maggiore di 18 anni che previa richiesta di appartenenza alla Polisportiva sono ammessi e versano la quota sociale, con possibilità di versamento anche rateale, stabilito dal consiglio direttivo. Essi possono diventare soci previa domanda scritta, sottoscrivendo l'apposito modulo. La domanda di adesione, vistata dal presidente pro-tempore o da un componente del consiglio di amministrazione produce i suoi effetti di ammissione con decorrenza immediata, salvo ratifica o diniego entro novanta giorni del consiglio di amministrazione con apposita delibera. Partecipano alle attività istituzionali della polisportiva con tutti i diritti e doveri.

### SOCI SOSTENITORI

I soci sostenitori sono coloro che versano liberamente contributi in favore ed a sostegno della polisportiva, partecipano saltuariamente alle attività ed iniziative della polisportiva, possono essere anche enti pubblici ed istituzioni, ad essi sono riservati tutti i diritti e doveri del vincolo associativo. Diventano soci con delibera del consiglio di amministrazione. Possono essere soci sostenitori anche soggetti dotati di personalità giuridica pubblica o privata.

### SOCI ATLETI

I soci atleti, la cui partecipazione è disciplinata dalla competente Federazione ed in generale dallo statuto del CONI, diventano soci previa richiesta scritta, possono aderire anche con atto verbale purchè entro sette giorni perfezionino la istanza di adesione con apposito modulo. I soci atleti potranno godere di particolare assistenza da parte della Polisportiva a supporto dell'attività sportiva che svolgono. Tutti i soci atleti sono obbligati al tesseramento federale nonché al preciso e puntale rispetto dei regolamenti federali e tecnici. Sono soci atleti tutti i minorenni.

### **Art. 3 ó Diritti e doveri dei soci**

L'adesione al patto associativo vincola tutti i soci, secondo quanto prescritto dalle norme e dalle leggi. Essi godono tutti di pari diritti e doveri, sono eleggibili alle cariche istituzionali della Polisportiva, partecipano senza nessuna limitazione, tranne quelle previste dalla legge, all'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. La tessera associativa è documento interno di identificazione e giustificativo di appartenenza all'Ente. La presentazione della domanda di ammissione, che può essere anche verbale, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e comporta l'immediata adesione all'Ente associativo a condizione che venga accettata dal presidente pro-tempore o da un dirigente del consiglio di amministrazione. Le domande di adesione dovranno essere redatte su apposito modulo e si

novanta giorni dalla sua presentazione non sopraggiungerà in istruzione. Il consiglio di amministrazione, con delibera di ratifica entro 30 giorni dalla sua presentazione, è insindacabile e contro la sua decisione è ammessa l'impugnazione al Collegio dei Proviviri. La decisione del Collegio dei Proviviri è immediatamente eseguibile.

Tutti i soci con la presentazione della domanda di ammissione eleggono domicilio presso la sede della polisportiva.

Le domande dei soci minorenni dovranno essere controfirmate da chi esercita la potestà parentale. Il genitore o chi ne ha la potestà parentale, che sottoscrive la domanda di adesione alla polisportiva, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della polisportiva e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il rapporto associativo si costituisce con il minore.

Tutti i soci con la richiesta di adesione autorizzano la polisportiva al trattamento dei loro dati anagrafici, associativi sanitari, per le finalità istituzionali, federali, assicurative.

Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome della polisportiva ed il diritto di avere agevolazioni che la polisportiva stessa può offrire, anche attraverso convenzioni poste in essere.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, le iniziative, i corsi che rientrano nelle iniziative istituzionali, a partecipare alla vita democratica della polisportiva, alle scelte secondo le modalità stabilite nel presente statuto o nell'apposito regolamento.

Il numero dei soci è illimitato: alla polisportiva possono aderire tutti i cittadini europei e di ambo i sessi, senza distinzione di razza o religione purchè siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro, e del prestigio della polisportiva, della Federazione cui si aderisce attraverso l'istituto della affiliazione.

È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa ed è escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

La polisportiva è ente autonomo rispetto al Comune di San Vitaliano. Tutte le deliberazioni e le decisioni della polisportiva appartengono alla sua sfera di competenza e responsabilità. Il Comune di San Vitaliano non è responsabile né direttamente né indirettamente delle obbligazioni della polisportiva comunale.

Nelle eventuali controversie tra la polisportiva e terzi, compreso consulenti, personale, fornitori, non può essere chiamato in causa il Comune di San Vitaliano che è soggetto estraneo alle obbligazioni della Polisportiva

**Art. 4** La qualità di socio è strettamente personale e non è trasferibile né alienabile. È intransmissibile anche la quota sociale.

#### **Art. 5 CESSAZIONE E DECADENZA DEI SOCI**

I soci cessano di appartenere alla polisportiva:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per morosità a causa di mancato pagamento della quota sociale;
- c) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento anche sportivo della polisportiva. Contro la delibera di radiazione il socio può presentare il ricorso al Collegio dei Proviviri. Il socio radiato non può più essere proposto. Le somme versate per la tessera sociale e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, vigendo il principio della intransmissibilità e della non rivalutazione della quota o contributo sociale. Le quote sociali sono intransmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa;
- d) per mancato rinnovo dell'iscrizione e/o adesione annuale.

Ai lavoratori dipendenti non potranno essere corrisposti salari o stipendi superiori al 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Le dimissioni da socio della polisportiva solo con delibera del

## **TRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

Le entrate della polisportiva sono costituite:

- a) dalle quote sociali
- b) dai contributi o dalle elargizioni dei soci, di terzi o di enti pubblici e privati e dal Comune di San Vitaliano
- c) da ogni altra entrata, compreso le operazioni commerciali, che concorrono ad incrementare i fondi sociali, in rispetto delle leggi
- d) dai depositi finanziari- bancari- assicurativi vincolati e fondi di riserva

### **Art. 7 PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara
- b) da materiale, attrezzi ginnici ed indumenti
- c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti alla polisportiva stessa
- d) da donazioni, lasciti o successioni
- e) da fondi di riserva

### **Art. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, mentre l'esercizio sociale, rapportato a quello sportivo, inizia il 1 settembre e termina l'ultimo giorno di agosto.

### **Art. 9 RENDICONTO**

Il rendiconto della polisportiva deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria nel principio del rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e del Comune di San Vitaliano. Nella convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede della polisportiva il rendiconto stesso. Il rendiconto dell'anno finanziario, approvato dall'Assemblea, rimane sempre disponibile ad ogni richiesta dei soci in regola con le quote sociali. Copia del rendiconto accompagnato da precisa relazione della missione sociale e sportiva deve essere inviato al Comune di San Vitaliano entro un mese dall'approvazione.

## **TITOLO 4 6 ORGANI SOCIALI**

### **Art. 10 ORGANI**

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci
- b) il consiglio d'amministrazione
- c) il presidente
- d) il collegio dei probiviri
- e) il collegio sindacale

## **L'ASSEMBLEA**

**Art. 11** L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo e sovrano della polisportiva ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata in sessione ordinaria e straordinaria prendono parte all'assemblea con diritto di parola e di voto i soci benemeriti, ordinari, sostenitori, atleti, purchè essi siano in regola con il versamento della quota sociale annua.

da estranei o dipendenti della polisportiva in assemblea, ai sensi dell'art. 2532 secondo comma del codice civile. Di ogni delibera deve essere firmato dal presidente della stessa, dal segretario, e, se lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con il consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione e

**Art. 12** L'assemblea ordinaria deve avvenire entro il trenta aprile per approvare il rendiconto economico-finanziario e la relazione politica di missione sociale della polisportiva.

**Art. 13** L'assemblea straordinaria oltre che dal presidente ó motu proprio ó e dal consiglio di amministrazione a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto presentando domanda al presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

**Art. 14** La convocazione dell'assemblea deve avvenire con comunicazione scritta agli associati previa raccomandata a mano, oppure per posta ordinaria, oppure per posta elettronica o fax oppure con telegramma, oppure con avviso su periodici locali o siti informatici, da inviarsi o pubblicarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, e degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Art. 15** L'assemblea può essere convocata pure con avviso nella sede sociale quale avviso complementare e/o alternativo agli obblighi previsti dall'art. 14. E' possibile, in alternativa o ad integrazione a quanto previsto dall'articolo 14, la convocazione istituendo il libro delle convocazioni assembleari, che può essere tenuto pure a schede mobili, con i criteri della prova di convocazione, essendo fondamentale il criterio della più ampia pubblicità.

**Art. 16** L'assemblea ordinaria che straordinaria è valida nella prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza dei presenti.

**Art. 17** Per le assemblee straordinarie elettive, ovvero in caso di dimissioni anticipate del consiglio di amministrazione, in prima convocazione è richiesta la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione con qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

**Art. 18** Per le modifiche allo statuto sociale occorre che esso sia approvato dall'assemblea dei soci in sede straordinaria dopo la contestuale delibera di approvazione del consiglio comunale di San Vitaliano.

**Art. 19** Le delibere della polisportiva, in caso di votazione, fatte salve le maggioranze per le delibere in seconda convocazione e le maggioranze particolarmente qualificate richieste dal presente statuto, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

**Art. 20** L'assemblea è presieduta dal presidente della Polisportiva o da una persona legittimamente intervenuta all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti o anche da un socio dell'assemblea stessa. Il presidente incarica un socio di fungere da segretario. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. La deliberazione dell'assemblea, resa valida a norma del presente statuto, vincola tutti i soci, assenti o dissenzienti, e non possono essere variati se non su delibera di altre assemblee.

**Art. 21** L'assemblea generale dei soci in sede ordinaria:

- A) discute ed approva la relazione morale, tecnica, finanziaria sull'attività dell'anno sociale trascorso;
- B) acquisisce e approva il rendiconto economico finanziario consuntivo predisposto dall'organo competente (consiglio di amministrazione). Esso deve essere redatto con chiarezza nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e del comune di San Vitaliano. Deve inoltre informare circa la complessiva situazione economica finanziaria dell'ente associativo, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria;
- C) ratifica, con votazione segreta o alzata di mano e disgiunta, i componenti del consiglio di amministrazione, che durano in carica quanto dura il Consiglio Comunale di San Vitaliano;
- D) delibera per proposte di radiazione;

Il consiglio di amministrazione ritiene opportuno proporre, su ogni altro argomento che interessi la vita della polisportiva.

- b) provvede alle elezioni dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione in caso di decadenza, di cessazione e dimissioni anticipate lo scioglimento della Polisportiva è determinato con delibera del Consiglio Comunale di San Vitaliano;

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 23** Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'assemblea e dal Consiglio Comunale di San Vitaliano; provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo della polisportiva; è investito dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria; ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento della polisportiva, esclusi quelli che la legge ed il presente statuto non consente, e quelli che il Comune di San Vitaliano avoca a sé.

Inoltre il consiglio di amministrazione:

- a) esamina le domande di ammissione o dimissione dei soci e delibera e ratifica su di essi;
- b) nomina, se lo ritiene opportuno uno o più direttori sportivi;
- c) stabilisce la quota sociale annua ed eventuali rateazioni;
- d) fissa la data dell'assemblea ordinaria;
- e) emana, se necessario, regolamenti e norme per buon andamento della polisportiva da inviare anche al Comune di San Vitaliano e se entro 30 (trenta) giorni non giungono osservazioni essi sono validi ed esecutivi;
- f) decide tutte le questioni che interessano la polisportiva ed i soci;
- g) nomina, quando c'è necessità, commissioni di lavoro;
- h) nomina il direttore amministrativo;
- i) redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci nei tempi e nei modi previsti dalla legge e dallo statuto e del Comune di San Vitaliano;
- j) nomina gli istruttori, i collaboratori, i dipendenti e i consulenti;
- k) determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dalla polisportiva;
- l) stabilisce i corrispettivi per le operazioni commerciali e non;
- m) stabilisce le modalità di pagamento;
- n) Stabilisce la radiazione del socio dalla polisportiva e/o i provvedimenti disciplinari da comminare ai soci applicando quelli previsti dallo statuto e/o regolamento di disciplina della Federazione Sportiva d'appartenenza o Ente di Promozione.

In virtù del principio di equiparazione tra tutti i soci, non sono ammessi corrispettivi per prestazioni di servizi, cessione di beni, ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 24-** Il consiglio di amministrazione è composto da sette consiglieri, compreso il presidente, eletti cinque dal Consiglio Comunale di San Vitaliano tra i Consiglieri Comunali garantendo un consigliere alla minoranza e due soci dall'Assemblea dei soci, con diritto di voto. Sono eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, precede il più anziano di iscrizione alla polisportiva. Nella prima riunione dopo la sua elezione da farsi non oltre venti giorni, dall'elezione della stessa, il consiglio di amministrazione elegge il vicepresidente che è anche vicepresidente della polisportiva; un segretario che svolge funzioni amministrative; assegna eventuali altri incarichi determinandone le funzioni, le competenze, il coordinamento e le funzioni di responsabilità. Le funzioni e le competenze finanziarie-gestionali sono svolte dal presidente pro tempore. Hanno potere di firma e di rappresentanza, in assenza del presidente, il vice presidente.

Possono ricoprire cariche sociali, tranne i Consiglieri nominati dal Consiglio Comunale di San Vitaliano, solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non

zioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa  
ne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano  
qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a  
complessivamente interi superiori ad un anno. Tutti gli incarichi  
o direttivo si intendono a titolo gratuito.  
I componenti del consiglio direttivo rispondono solidamente con il presidente delle decisioni assunte  
dalla polisportiva ed in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi della Federazione  
superiori ai novanta giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'abilitazione non possono ricoprire  
cariche sociali.

**Art. 25- IL SEGRETARIATO**, dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio di  
amministrazione, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri  
sociali, trasmette gli inviti per le adunanze del consiglio e delle assemblee, provvede al normale  
andamento della polisportiva e dirige l'amministrazione sociale, mantiene e cura i rapporti  
amministrativi con i competenti organi sportivi e con eventuali consulenti.

**Art. 26-** Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente della polisportiva e  
in sua assenza dal vice presidente. Sono valide quando è presente la maggioranza più uno dei suoi  
componenti.

**Art. 27-** Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti, e in caso di parità, decide il  
voto del presidente. Le deliberazioni del consiglio per la loro validità devono risultare da un verbale  
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione  
di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio di amministrazione atte a garantire  
la massima diffusione e trasparenza. I registri delle assemblee sono vidimati dal Comune di San  
Vitaliano.

**Art. 28-** Il consiglio deve essere convocato almeno due volte l'anno e almeno quando il presidente, lo  
ritiene opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti. I componenti  
del Consiglio di Amministrazione decadono dopo n. 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate.

**Art. 29-** Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito, salvo rimborso delle spese, per  
funzioni svolte per conto della polisportiva, nell'applicazione del proprio mandato e comunque nel  
rispetto e nei limiti previsti dalla vigente norma legislativa.

**Art. 30-** Qualora vengano a mancare totalmente o in parte tali presupposti, il consiglio di  
amministrazione continua a funzionare sino alla prima assemblea ordinaria, per i soci eletti  
dall'assemblea e al primo consiglio comunale utile per gli altri.  
Il Consiglio di Amministrazione si rinnova ad ogni scadenza del Consiglio Comunale di San Vitaliano.

## IL PRESIDENTE

**Art. 31-** Il Presidente, è eletto dal consiglio comunale, ed a norma del presente statuto, dirige la  
polisportiva e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso controlla il funzionamento nel  
rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua  
assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali è espressamente delegato. Il  
Presidente intrattiene i rapporti istituzionali con gli organi del Comune e relaziona ogni qualvolta il  
Consiglio Comunale lo richieda;

**Art. 32-** Il Presidente può deliberare d'urgenza su materie di competenza del consiglio. Tali  
deliberazioni, devono essere sottoposte a ratifica del consiglio stesso, nella prima riunione utile.



consiglio di amministrazione, solo su invito del Presidente, il

o del Presidente o sue dimissioni, decade l'intero consiglio di

## IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

**Art. 35-** Il Collegio dei Probiviri è convocato su richiesta per giudicare sulle controversie sottoposte derivanti dalle attività sportiva tra la polisportiva e i soci, e fra i soci medesimi verso terzi, e comunque quelle che nascono da esecuzione e interpretazioni del presente atto o di delibere.

**Art. 36-** Al Collegio dei Probiviri sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto è inappellabile.

## TITOLO 5 - INCOMPATIBILITÀ

**Art. 37-** Gli incarichi istituzionali rispettano le incompatibilità previste dalla Federazione di affiliazione o dell'ente di promozione sportiva, dalla legge, dal presente Statuto, dal Comune di San Vitaliano. È fatto divieto ai componenti del consiglio amministrativo di ricoprire la medesima carica in altre associazioni o società o cooperative rientranti nell'ambito della stessa federazione o disciplina sportiva associata.

## TITOLO 6- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

**Art. 38-** I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che dovessero sorgere con la polisportiva e fra di loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra la polisportiva e i soci, ovvero tra i soci medesimi o verso terzi, o quelle che nascono da esecuzione e interpretazioni del presente atto o di delibere possono essere devolute su richiesta del socio e del Consiglio Direttivo alla competenza esclusiva del Collegio dei Probiviri che degli organi previsti dalle norme federali. La polisportiva è tenuta a rispettare e a far rispettare ai propri soci i provvedimenti disciplinari emanati dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Probiviri, dagli organi del CONI e della Federazione.

## TITOLO 7- LIBRI SOCIALI

La Polisportiva tiene il Libro Giornale, il libro degli inventari e gli altri libri e/o registri contabili che si rendono necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

In ogni caso la Polisportiva deve tenere:

- Il libro degli associati;
- Il libro verbali Assemblea della Polisportiva;
- Il libro verbali del Consiglio di Amministrazione;
- Il libro verbali del collegio dei probiviri;

## TITOLO 8- DURATA, TRASFORMAZIONE, SCIoglimento DELLA POLISPORTIVA

### **Art. 39- DURATA**

La durata della polisportiva è illimitata



Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

la trasformazione della polisportiva nella forma giuridica di  
nella forma dilettantistica prevista dall'art. 90 comma 18 della

#### **ART. 41- SCIoglimento**

Lo scioglimento della polisportiva è deliberato dal Consiglio Comunale di San Vitaliano.

**Art. 42-** Le eventuali attività, le attrezzature, i premi e quanto altro di proprietà della polisportiva, risultanti al momento dello scioglimento, soddisfatte le passività esistenti e tutti gli impegni assunti sia verso le federazioni sportive di competenza che verso terzi prioritariamente con il fondo comune devono essere destinate al Comune di San Vitaliano o dai disposti e delibere della Federazione cui si aderisce, in virtù del principio della devoluzione ai fini sportivi ed il Comune dovrà destinarli a tali fini.

#### **TITOLO 9 - NORMA DI RINVIO**

**Art. 43-** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto del Comune di San Vitaliano e del Regolamento della Federazione di competenza a cui la polisportiva è affiliata ed in sub-ordine le norme del codice civile.